Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 20/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 29 agosto 2006 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della sessantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 1.213,77 euro per commissioni corrisposte e non maturate oltre interessi.
L'intermediario, costituitosi, eccepisce la mancata applicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso del contratto in esame. Eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti.
Nel merito, segnala: che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 125 sexies, 1 comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, ciò in quanto detto finanziamento risulta stipulato in data 29/08/2006, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa; le clausole contrattuali del finanziamento de quo non possono essere considerate vessatorie poiché conformi alle normative pro tempore vigenti, inoltre, la clausola denominata "Estinzione anticipata – compenso ed oneri" è stata specificamente approvata per iscritto da parte della ricorrente. In merito agli oneri assicurativi non goduti rileva la carenza di legittimazione passiva, data l'assenza di qualsiasi rapporto solidale tra la Compagnia e lo stesso intermediario. In aggiunta, evidenzia la non correttezza del criterio di restituzione degli oneri in parola secondo il criterio del pro-rata, in quanto andrebbe in contrasto con

quanto sancito dall'art. 49 del Regolamento IVASS n. 35 mentre ribadisce la conformità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo al citato Regolamento.
Per le ragioni sopra esposte, la resistente chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica del 04/12/2019 parte ricorrente conferma i propri precedenti scritti, ritenendo non necessaria la l'inoltro di un'ulteriore memoria.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.
Disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. la decisione n. 6167/14 del Collegio di Coordinamento); disattesa altresì l'eccezione in ordine all'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB siccome norma ricognitiva dei principi già presenti nella regolamentazione previgente (ex multis, Collegio di Palermo, dec. n. 5693/2018); richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, (Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17 e 26525/2019); verificata la natura recurring delle commissioni finanziatore; posto che, in assenza di criteri contrattuali alternativi, anche gli oneri assicurativi dovranno rimborsarsi secondo il criterio del pro rata temporis, questo Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	4,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	20,40%					
Commissioni finanziatore				3.932,16 €	Recurring	1.703,94 €	762,21 €	941,73 €
Oneri assicurativi				627,78 €	Recurring	272,04 €		272,04 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					1.213,77 €

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento di 1.213,77 euro oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.213,77, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI